

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI

NEWSLETTER

# HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 3\_2022 DEL 18 GENNAIO 2022

A cura di:  
DATA MANAGEMENT  
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:  
[info@datamanagement.it](mailto:info@datamanagement.it)*

powered by **STUDIO  
TRIBUTARIO  
CORINALDESI**

## Indice Argomenti

<b>ADEMPIMENTI</b> .....	<b>2</b>
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di dicembre 2021.....	2
<b>SCADENZARIO GENNAIO 2022</b> .....	<b>3</b>
20 GENNAIO: FONDO COMETA.....	3
20 GENNAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM .....	3
20 GENNAIO: CONTRIBUTI PREVIDAI .....	3
31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI .....	3
31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO .....	3
31 GENNAIO: QUAS.....	3
31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS.....	4
31 GENNAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE .....	4
<b>SCADENZARIO FEBBRAIO 2022</b> .....	<b>5</b>
5 FEBBRAIO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE .....	5
9 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE .....	5
16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI .....	5
16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE .....	6
16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S .....	6
16 FEBBRAIO: SCADENZA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021/2022 .....	6
20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM .....	6
28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI .....	6
28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO .....	6
28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS .....	7
28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24.....	7
28 FEBBRAIO: TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO .....	7
28 FEBBRAIO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021/2022 .....	7
<b>FESTIVITÀ</b> .....	<b>8</b>
GENNAIO 2022.....	8
FEBBRAIO 2022 .....	8
<b>NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO</b> .....	<b>9</b>
COMMITTENTI DELLA GESTIONE SEPARATA: IN ARRIVO LE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITA' .....	9
MINISTERO DEL LAVORO, IL PIANO NUOVE COMPETENZE È REALTÀ .....	10
INTERESSI LEGALI, DAL 2022 L'ALiquOTA TORNA A SALIRE .....	11
<b>FOCUS</b> .....	<b>13</b>
ERRATA APPLICAZIONE DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVO: DEFINIZIONE DEL REGIME SANZIONATORIO .....	13
<b>IL QUESITO DEL MESE</b> .....	<b>15</b>
CONGEDO DI PATERNITÀ CADENTE DI DOMENICA .....	15
<b>NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA</b> .....	<b>16</b>
PENSIONE ANTICIPATA "OPZIONE DONNA": PROROGA MATURAZIONE REQUISITI .....	16

**N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.**

## ADEMPIMENTI

### TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di dicembre 2021

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022, è pari a 4,359238.

### RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2022 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2021	Lunedì 17 gennaio	4,359238
gennaio 2022	Martedì 22 febbraio	
febbraio 2022	Mercoledì 16 marzo	
marzo 2022	Venerdì 15 aprile	
aprile 2022	Martedì 17 maggio	
maggio 2022	Giovedì 16 giugno	
giugno 2022	Venerdì 15 luglio	
luglio 2022	Mercoledì 10 agosto	
agosto 2022	Venerdì 16 settembre	
settembre 2022	Lunedì 17 ottobre	
ottobre 2022	Mercoledì 16 novembre	
novembre 2022	Venerdì 16 dicembre	

## SCADENZARIO GENNAIO 2022

### 20 GENNAIO: FONDO COMETA

**E**ntro questa data va effettuato il versamento della contribuzione al fondo Cometa, riferita al trimestre precedente.

Qualche giorno prima del versamento va girata al fondo la distinta (10 gennaio se cartacea - trattasi di spedizione mediante raccomandata A/R, 5 giorni prima della data in cui viene effettuato il bonifico in tutti gli altri casi), al fine dell'abbinamento dei contributi.

### 20 GENNAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM

**V**ersamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim da parte di tutti i lavoratori appartenenti all'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini.

### 20 GENNAIO: CONTRIBUTI PREVINDAI

**S**cade il 20 Gennaio il versamento al Fondo Previndai. Tale data deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione del bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

\*Termine posticipato a lunedì 17 in quanto cadente di domenica

### 31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI

**T**ermine ultimo per la trasmissione del prospetto informativo dei disabili inerente la situazione occupazionale riferita al 31 dicembre 2021.

### 31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

**I**datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

### 31 GENNAIO: QUAS

**S**ecundo l'articolo 3 del regolamento del Qu.A.S, i contributi Qu.A.S. devono essere versati entro il 31 gennaio di ogni anno per le aziende che aderiscono al sistema MAV-Bonifico Bancario.

La riscossione viene attivata dalla Cassa una volta l'anno mediante invio postale di un MAV bancario elettronico per le aziende che aderiscono alla modalità di pagamento MAV-Bonifico bancario.

### 31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

### 31 GENNAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE

Termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare, direttamente all'Agenzia delle Entrate, i tipi di spese sanitarie sostenute nel corso del 2021 da escludere, i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e la relativa data di scadenza, al fine dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.

## SCADENZARIO FEBBRAIO 2022

### 5 FEBBRAIO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati.

### 9 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE

A decorrere da questa data e fino all'8 marzo, i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2021 per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, non direttamente all'AdE ma accedendo all'area autenticata del sito web del Sistema Ts, tramite tessera sanitaria Ts-Cns oppure utilizzando le credenziali Fisconline. Il sistema consente di consultare l'elenco delle spese sanitarie e di selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia.

### 16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (obbligatoriamente servizio Entratel o Fisconline in presenza di crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) importi sottoposti a regime di detassazione;
- g) versamento del saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR per il 2021;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituto;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

## 16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D. L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

## 16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S

Scade il versamento dei contributi Qu.A.S per le aziende che scelgono la modalità di pagamento tramite sistema F24-Uniemens.

## 16 FEBBRAIO: SCADENZA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021/2022

Entro questa data va effettuato il versamento in unica soluzione o il versamento della prima rata – se si ha optato per il pagamento rateale – dell'autoliquidazione 2021/2022.

Entro questa data vanno inviate, telematicamente, anche la dichiarazione delle retribuzioni e la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte.

## 20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim da parte di tutti i lavoratori appartenenti all'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini.

## 28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI

Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 4° trimestre 2021 entro il 28 febbraio.

## 28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

## 28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

## 28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24

Le aziende che hanno adottato interventi migliorativi in materia di igiene e sicurezza potranno presentare il modello OT 24 al fine di applicare la riduzione dei premi.

Si evidenzia come sia necessario allegare al modello la relativa documentazione probante.

## 28 FEBBRAIO: TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO

I datori di lavoro secondo la legge hanno tempo fino al 28 febbraio per effettuare l'operazione di conguaglio fiscale dell'anno precedente, quindi entro l'emissione del Libro Unico (le buste paga) del mese di febbraio.

## 28 FEBBRAIO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021/2022

Entro questa data si deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti.

## FESTIVITÀ

### GENNAIO 2022

**1° Gennaio – Primo dell'anno:** festività cadente sabato - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate, ma occorre verificare quanto previsto dalla contrattazione collettiva in merito alle ore da retribuire. Alcuni contratti infatti prevedono che, non cadendo dal lunedì al venerdì, debba avere lo stesso trattamento previsto per le festività domenicali (riconosciuto un compenso pari a 6 ore e 40 minuti).

**6 gennaio – Epifania:** festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

### FEBBRAIO 2022

**Nessuna festività prevista**

## NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

### COMMITTENTI DELLA GESTIONE SEPARATA: IN ARRIVO LE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITA'

**A**l termine delle operazioni di elaborazione delle situazioni debitorie, con il messaggio n. 4637 del 23 dicembre 2021 l'Inps ha comunicato l'avvio della notifica delle situazioni debitorie delle aziende committenti, sia pubbliche che private, che abbiano denunciato tramite il flusso Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il periodo di competenza 2020 o anni precedenti e per i quali non siano ancora decorsi i termini prescrizionali.

La situazione debitoria comprende l'omesso pagamento della contribuzione dovuta, sia totale che parziale, relativo ad ogni singolo periodo mensile, nonché l'addebito delle sanzioni civili, calcolate sulla contribuzione omessa e/o sul ritardato versamento, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 116, comma 8, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Le comunicazioni comprendenti le indicazioni circa l'importo del debito e le modalità di versamento saranno inviate a mezzo PEC ai contribuenti che, tuttavia, potranno reperirle anche nella sezione "Comunicazione bidirezionale" del "Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata".

La PEC sarà inviata all'azienda committente, mentre ai delegati intermediari sarà inviata una comunicazione nella quale sono indicati i codici fiscali interessati dalla comunicazione stessa.

Nel caso di aziende che siano state incorporate o interessate da operazioni di fusione, la comunicazione riporterà nell'oggetto sia il codice fiscale del soggetto incorporato che, tra parentesi, il codice fiscale del soggetto incorporante.

L'invio della comunicazione a mezzo PEC interromperà la prescrizione e la stessa dovrà considerarsi propedeutica al passaggio alle fasi successive per il recupero del credito, tramite l'emissione dell'avviso di addebito.

Le aziende committenti che abbiano ricevuto la comunicazione di debito e che, all'esito del controllo, abbiano verificato di avere erroneamente denunciato compensi non corrisposti o corrisposti in misura inferiore, con conseguente inserimento nel flusso Uniemens di dati errati, dovranno inviare con urgenza i flussi di correzione, al fine di evitare errate emissioni degli avvisi di addebito.

Nel caso di errata compilazione dei campi chiave (come il codice fiscale del collaboratore, il tipo rapporto, l'aliquota o il mese e l'anno di competenza) il committente dovrà inviare prima il flusso di cancellazione della denuncia errata e poi il nuovo flusso corretto; per la sola modifica dell'importo imponibile sarà sufficiente il solo invio della denuncia con l'imponibile corretto.

Le aziende committenti e i loro intermediari delegati potranno visualizzare le proprie posizioni tramite il "Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata" accessibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) al percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata".

## MINISTERO DEL LAVORO, IL PIANO NUOVE COMPETENZE È REALTÀ

Lo scorso 28 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 14.12.2021 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Piano Nazionale Nuove Competenze (PNC). Si tratta di uno strumento che consente alle aziende di rimodulare l'orario di lavoro, favorendo l'attività di formazione dei dipendenti, sulla base di specifici accordi collettivi con le organizzazioni sindacali e in applicazione del PNRR.

Lo scopo del provvedimento è naturalmente quello di riorganizzare la formazione dei lavoratori in transizione e i disoccupati, rafforzando sia il sistema della formazione professionale, che la definizione di livelli essenziali di qualità mediante le attività di upskilling e reskilling.

In particolare, i beneficiari degli interventi del PNC sono persone occupate e disoccupate, con bassi livelli di qualificazione, quali disoccupati percettori di NASPI e di DIS-COLL, percettori del reddito di cittadinanza, giovani NEET con meno di 30 anni, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori over 55, oltre che disoccupati di lunga durata, in cerca di occupazione da almeno sei mesi e lavoratori autonomi che cessano l'attività o in condizioni di precarietà. Infine, potranno beneficiarne anche i lavoratori occupati i quali, però, conservino lo stato di disoccupazione qualora il reddito da lavoro sia inferiore alla soglia dell'incapienza secondo la disciplina fiscale.

Il Piano Nazionale Nuove Competenze (PNC) si colloca pertanto come quadro di coordinamento strategico per gli interventi di aggiornamento e di qualificazione/riqualificazione volti a fronteggiare i fabbisogni di nuove competenze derivanti dalle transizioni digitali ed ecologiche e dagli effetti della pandemia da COVID 19 e, in particolare, per le misure contenute nelle iniziative di riforma e di investimento varate dal Governo italiano con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Gli obiettivi del Piano sono diversi: in primis, innalzare i livelli essenziali degli interventi di aggiornamento e di riqualificazione, in termini di standard minimi di contenuto, di accessibilità, di personalizzazione e di spendibilità in applicazione delle normative nazionali vigenti. Inoltre, l'offerta dei servizi deve differenziarsi in maniera personalizzata, soprattutto nei confronti dei più fragili e vulnerabili e a seconda dell'età, del livello di competenze e dei fabbisogni espressi dalle imprese, anche attraverso la valorizzazione delle competenze già possedute. Queste ultime contribuiranno ad incrementare le opportunità per i beneficiari di raggiungere o mantenere una condizione occupazionale soddisfacente, in linea con i propri bisogni e con quelli delle imprese.

In questo contesto si inserisce il Programma di riforma "Garanzia per l'Occupabilità dei Lavoratori" (GOL), che costituisce il perno dell'azione di riforma delle politiche attive per il lavoro, rispetto al quale il PNC orienta più specificamente le misure riguardanti la formazione professionale dei beneficiari nel Programma, in sinergia con il Piano straordinario di rafforzamento dei centri per l'impiego.

Il PNC, inoltre, promuove le attività formative integrate in percorsi di inclusione sociale o di ricollocazione collettiva destinate alla gestione di crisi aziendali. In tali ambiti si individueranno percorsi di aggiornamento e di formazione di breve durata, da un lato, e percorsi di riqualificazione di durata più ampia, dall'altro. Ad ogni modo, si rende necessaria una maggiore integrazione dei piani con le politiche attive del lavoro, oltre che il coinvolgimento diretto delle imprese e degli operatori economici locali per individuare i fabbisogni e pianificare in maniera ottimale gli interventi formativi.

## INTERESSI LEGALI, DAL 2022 L'ALIQUOTA TORNA A SALIRE

Con il decreto 13 dicembre 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021, è stata fissata all'1,25%, in ragione d'anno, la misura del saggio degli interessi legali.

Ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, annualmente il MEF con proprio decreto può modificare il saggio degli interessi legali tenendo conto di due fattori:

- il rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato;
- il tasso di inflazione registrato nell'anno.

Se l'aliquota del 1997 era fissata al 5%, questa è andata via via a ridursi, fino a raggiungere il saggio del 1% nel 2014. A partire da quell'anno, in funzione del graduale miglioramento generale delle condizioni economiche, il tasso di interesse è sceso a valori prossimi allo zero, raggiungendo lo 0,05% nel 2020 e lo 0,01% nel 2021. Dopo una costante diminuzione del tasso di interesse dal 2013 al 2021, per la prima volta l'aliquota torna a salire, riportandosi ai valori antecedenti il 2014, complici la crescente inflazione e la recente crisi pandemica che ha indubbiamente influito sul costo del denaro.

La misura dell'1,25% prevista dal decreto si applica ai debiti ed ai pagamenti a partire dal 1° gennaio 2022 e pertanto, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti dovrà essere effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo.

La nuova e più elevata misura del tasso di interesse legale comporta riflessi non solo su diversi istituti tributari, ma anche influisce negativamente anche sulle prestazioni pensionistiche e assistenziali.

In ambito fiscale, il primo più rilevante riflesso lo si registra con riferimento al costo del ravvedimento operoso che, consentendo la regolarizzazione dei tardivi versamenti di tributi, dal 01.01.2022 comporterà, in aggiunta alle ordinarie sanzioni, il versamento degli interessi calcolati al tasso legale annuo dell'1,25% dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui verrà effettivamente eseguito.

In ambito previdenziale, allo stesso modo, per le esposizioni debitorie pendenti il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato tenuto conto delle rispettive aliquote vigenti negli anni in cui il pagamento è stato omesso. Parimenti, in caso di prestazioni pensionistiche erogate in ritardo, l'incremento degli interessi legali comporterà un ricalcolo a favore del contribuente delle somme dovute dall'INPS in ragione delle tempistiche di erogazione.

Nella circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, l'INAIL ricorda che detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili prevista dall'art. 116, commi 15, 15-bis, 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come illustrato con le circolari 27 luglio 2001, n. 56 e 19 dicembre 2003, n. 73.

Al fine di fornire un quadro riepilogativo per il calcolo degli interessi dovuti secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, l'istituto allega alla circolare una tabella riepilogativa riportante le aliquote dei tassi di interessi a partire dal 1° gennaio 1997, che si riporta di seguito:

- 5,00% per gli anni 1997 e 1998;

- 2,50% per gli anni 1999 e 2000;
- 3,50% per l'anno 2001;
- 3,00% per gli anni 2002 e 2003;
- 2,50% per gli anni dal 2004 al 2007;
- 3,00% per gli anni 2008 e 2009;
- 1,00% per l'anno 2010;
- 1,50% per l'anno 2011;
- 2,50% per l'anno 2012;
- 2,50% per l'anno 2013;
- 1,00% per l'anno 2014;
- 0,50% per l'anno 2015;
- 0,20% per l'anno 2016;
- 0,10% per l'anno 2017;
- 0,30% per l'anno 2018;
- 0,80% per l'anno 2019;
- 0,05% per l'anno 2020;
- 0,01% per l'anno 2021;
- 1,25% per l'anno 2022.

## FOCUS

### ERRATA APPLICAZIONE DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVO: DEFINIZIONE DEL REGIME SANZIONATORIO

Con il messaggio n. 4412 del 10 dicembre 2021, l'INPS ha definito il quadro sanzionatorio per l'errata applicazione del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 8 agosto 1995, introdotto per i lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996. Poiché tale valore, annualmente rivalutato, trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (invalidità, vecchiaia e superstiti - IVS) la retribuzione eccedente costituisce base imponibile unicamente per le contribuzioni minori.

Il datore di lavoro, pertanto, nell'ambito della denuncia mensile Uniemens dovrà evidenziare il mese ed il valore imponibile riferiti al limite del massimale (da assoggettare alla contribuzione IVS), oltre che il valore dell'imponibile eccedente il massimale (da assoggettare alle contribuzioni minori). A tal proposito, nel rispetto della circolare n. 177 del 7 settembre 1996, i datori saranno tenuti ad acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili ai fini dell'anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996 certificando, laddove necessario, sia le retribuzioni percepite nei precedenti rapporti di lavoro, sia gli elementi occorrenti nel caso di rapporti di lavoro simultanei.

Con la successiva circolare n. 42 del 17 marzo 2009 è stato stabilito che, in caso di riscatto o di accredito figurativo, l'esclusione dell'applicazione del massimale decorrerà a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, subordinatamente all'assolvimento del relativo onere economico. In altre parole, ai lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali venissero accreditati contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 a seguito di una loro domanda, non sarà applicato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Nel caso di regolarizzazione dello status del lavoratore con conseguente recupero della contribuzione IVS per effetto della rilevata differenza di imponibile, sebbene non sia possibile l'occultamento delle retribuzioni erogate (dovendo il datore di lavoro denunciare col flusso Uniemens il valore dell'imponibile soggetto al limite del massimale rispetto a quello eccedente) la mancanza di una disciplina sull'omessa comunicazione da parte del lavoratore dell'intervenuta variazione ha creato un "vuoto normativo", ritenendo applicabile la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali nel caso di "mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo".

La riduzione delle sanzioni decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione da parte del lavoratore della domanda di riscatto o di accredito figurativo di periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996 poiché solo da quel momento sussisterà la circostanza determinante l'esclusione dell'applicazione del massimale con conseguente maggiore onere contributivo.

Relativamente ai recuperi per i quali sono ancora in corso le attività di notifica delle diffide, le sanzioni saranno dovute nella misura degli interessi legali una volta intervenuto il pagamento integrale della contribuzione richiesta e, in caso di pagamento oltre il termine assegnato, la misura degli interessi legali sarà applicata dal mese successivo a quello di presentazione da parte del lavoratore della domanda di riscatto o di accredito figurativo di periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996.

La circolare n. 7 del 15 gennaio 2010 aveva stabilito che al superamento del massimale non sarebbe stato più utilizzato il tipo Contribuzione "98" con l'invio di due denunce per lo stesso mese, come avveniva per l'Emens, bensì nei mesi successivi l'imponibile sarebbe stato pari a zero, continuando a valorizzarne l'eccedenza.

In definitiva, le tipologie di anomalie in cui è stato evidenziato il campo "eccedenza massimale" hanno interessato i lavoratori con imponibili annui inferiori al massimale contributivo per quella specifica annualità (quando sono state esposte eccedenze a fronte di imponibili che non ne giustificavano l'utilizzo) e i lavoratori il cui estratto conto evidenzia la presenza di contributi anteriori al 1° gennaio 1996, in assenza di opzione per il sistema contributivo, secondo le risultanze degli archivi in uso.

## IL QUESITO DEL MESE

### CONGEDO DI PATERNITÀ CADENTE DI DOMENICA



#### Richiesta:

Chiediamo informazioni per un congedo di paternità obbligatorio svolto nella giornata di domenica (operaio retribuito ad ore). L'Inps in questo caso indennizza il congedo? Se no, l'azienda è obbligata ad integrare?



#### Risposta:

La Circolare Inps 42/2021, per la prima volta ha affrontato la questione posta precisando che

“Per quanto concerne, infine, il computo dei giorni relativi ai congedi in argomento, si precisa che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative”.

Quindi se il lavoratore non presta lavoro nella giornata di domenica, l'INPS non riconosce l'indennizzo in tale giornata. Se il lavoratore presta lavoro nella giornata di domenica, l'INPS riconosce l'indennizzo in tale giornata.

Non risultano obblighi normativi generali a integrare le giornate non indennizzate dall'INPS ma comunque per la parte “retributiva” è sempre necessario un passaggio con il CCNL qualora vengano dettate disposizioni di miglior favore

## NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

### PENSIONE ANTICIPATA "OPZIONE DONNA": PROROGA MATURAZIONE REQUISITI

L'INPS con messaggio n° 169 del 13 gennaio 2022, di seguito riportato integralmente, informa che è già attiva la funzione per l'invio on line della domanda per il pagamento dal 01/09/2022 della pensione Opzione donna per le nate fino al 31/12/1963.

#### 1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, Supplemento Ordinario n. 49/L, è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

L'articolo 1, comma 94, della legge in argomento prevede che: "All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2022»".

Con il presente messaggio, si forniscono le istruzioni per l'applicazione dell'articolo 1, comma 94, della legge n. 234 del 2021.

#### 2. Proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna

La norma in esame modifica l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, relativamente al quale sono state date istruzioni al paragrafo 3 della circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, estendendo la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021.

In particolare, possono conseguire il trattamento pensionistico in esame, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome.

Si precisa che, con riferimento al requisito anagrafico richiesto, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Alle lavoratrici madri, che accedono al predetto trattamento, non si applicano le disposizioni previste dal comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in commento trova applicazione quanto disposto in materia dall'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010; pertanto, il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

- a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Per le lavoratrici del comparto scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2022 e dal 1° novembre 2022.

Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Tenuto conto della data del 1° gennaio 2022, di entrata in vigore della legge n. 234 del 2021, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.

Per quanto non diversamente previsto dal presente messaggio, si fa rinvio alle istruzioni diramate con la citata circolare n. 11/2019 e ai chiarimenti forniti con i messaggi n. 1551 del 16 aprile 2019 (paragrafo 2) e n. 4560 del 21 dicembre 2021.

**HRM Law** è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

[info@datamanagement.it](mailto:info@datamanagement.it).